Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 18 APRILE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Osram - Società riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni « Osram 5,50 % - Emissione 1962 ». — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni « 5,50 % - 1960-1985 ». — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni « 6,50 % - 1956-1981 ». — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obligazioni. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (delibera 30 maggio 1960). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (delibera 1° dicembre 1969). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (delibera 16 aprile 1959). — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Cartiere italiane riunite, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate l'8 aprile 1981. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1992 » sorteggiate l'8 aprile 1981. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1981. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 » sorteggiate il 7 aprile 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 10 % - 1976-1986 » sorteggiate il 3 aprile 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. a tasso variabile 1980-1985 » sorteggiate il 3 aprile 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 3 aprile 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 8 % - 1974-1994 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1981. — **ASFALT C.C.P., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1981. — **Fonderie acciai speciali S. Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « 8 % » sorteggiate il 20 gennaio 1981. — **Fonderie acciai speciali S. Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 20 gennaio 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1981, n. **140**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati con voto limitato ad uno dal consiglio regionale della regione interessata;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-*bis*. — Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Art. 1-*ter*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-*bis*, su richiesta delle commissioni regionali, può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola territoriale *è aggiunta la seguente*: subcomunale,;

al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori *sono sostituite con le seguenti*: da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

al terzo comma, sono soppresse le parole: esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione;

all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1 *sono sostituite con le seguenti*: nonché alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-*bis;*

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-*bis*. — Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera *c*), per opere e servizi necessari ai fini della rico-

struzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

Art. 3-*ter*. — Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

Articolo 5:

il primo comma è sostituito con il seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — Il commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di ventisei giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio *pro capite* annuo non superiore a L. 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonché con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di L. 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di L. 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-*bis*. — Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Art. 6-*ter*. — Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 26-*quater* del succitato decreto-legge.

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Art. 6-*quater*. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene

sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 16 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *6 marzo 1981*, n. **141**.

Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 febbraio 1981, n. 44;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione all'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di L. 6.000.

La corresponsione di tale indennità, che comunque non potrà essere superiore, per addestramento e collaudi, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità giornaliera di rischio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, spettante per il turno in cui viene effettuato il volo.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 18

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1981.

Emissione di titoli della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'intervento finanziario SIR.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio 1981;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge citata nelle premesse, che in appresso viene denominata « sezione autonoma », ha facoltà di procedere, anche in più riprese, ad una emissione di titoli, fino ad un capitale nominale di

complessive lire 2.000 miliardi, da rilasciarsi agli istituti di credito speciale interessati in corrispettivo delle ragioni di credito cedute alla sezione autonoma stessa.

Ad ogni istituto viene consegnato un solo titolo nominativo di valore nominale pari all'ammontare del rispettivo credito, da arrotondarsi al milione di lire per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione non superiore o superiore a lire cinquecentomila.

Art. 2.

I titoli non fruttano interessi ed il loro ammortamento è effettuato in un periodo di dieci anni decorrenti dal 1° gennaio 1981, mediante rimborso annuale di un decimo del capitale nominale iniziale.

E' data facoltà alla sezione autonoma di procedere al rimborso anticipato dei titoli dalla data resa nota con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I titoli non sono negoziabili: tale divieto è riportato sul corpo di ogni titolo nonché sui tagliandi relativi.

Sui titoli non sono consentite riunioni, divisioni, tramutamenti al portatore o altre operazioni in contrasto col divieto anzidetto e sugli stessi non sono ammessi pignoramenti, sequestri, impedimenti ed opposizioni; i titoli medesimi non sono suscettibili di ipoteca o di altri vincoli, non sono quotati in borsa né compresi fra quelli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni.

Art. 4.

I titoli, numerati progressivamente, sono firmati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal direttore della ragioneria centrale nonché dal direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e sono muniti in calce del bollo a secco della Cassa stessa; le firme anzidette possono essere impresse, a stampa, con marchio a *fac simile.*

Con decreto del Ministro del tesoro, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati i segni caratteristici dei titoli.

Art. 5.

I titoli saranno emessi entro il 1° dicembre 1981.

Il pagamento delle quote annue di capitale è effettuato all'intestatario dei titoli, su presentazione di questi ultimi, mediante tagliandi di ricevuta da staccarsi, all'atto del pagamento, dal foglio unito a ciascun titolo e da firmarsi per esteso dall'intestatario, in presenza del cassiere.

Per la consegna dei titoli e per il pagamento di qualsiasi somma ad essi relativa si applica il disposto dell'art. 37 del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo l'interessato può ottenere il rilascio di un nuovo titolo presentando apposita denunzia; detto rilascio ha luogo per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto si considera annullato e di nessun valore nei confronti della sezione autonoma.

Art. 6.

Il servizio finanziario relativo all'emissione di cui al presente decreto è svolto dalla Banca d'Italia.

La consegna agli aventi diritto dei titoli è fatta per mezzo delle filiali della Banca anzidetta, indicate dagli istituti di credito speciale interessati, contro quietanza degli ordini relativi.

Le domande, con i relativi documenti, per operazioni sui titoli sono presentate alle predette filiali, che le trasmettono alla sezione autonoma.

Nella convenzione prevista dall'articolo seguente saranno precisate le modalità da osservarsi per la spedizione dei titoli, nonché degli atti e dei documenti relativi.

Art. 7.

I rapporti nascenti dalle operazioni di cui al precedente articolo saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Le somme eventualmente occorrenti alla sezione autonoma per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti alla quale verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, su specifica richiesta della Cassa stessa.

Art. 9.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio dei titoli, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia nonché i conti e la corrispondenza della medesima Banca sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1981
Registro n. 14 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 54

(2322)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 aprile 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 aprile 1979 concernente l'istituzione di una zona di tutela biologica a favore della foca monaca intorno all'isola di Montecristo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1979, che istituisce una zona di tutela biologica per la foca monaca (Monachus Monachus) intorno all'isola di Montecristo (*Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile 1979);

Vista la nota del 21 maggio 1980 della Associazione italiana per il World Wildlife Found, con sede in Roma, via P. A. Micheli, 50, relativa ad alcune modifiche concernenti la zona di tutela biologica per la foca monaca (Monachus Monachus) intorno all'isola di Montecristo;

Vista la nota della capitaneria di porto di Portoferraio del 7 giugno 1980, n. 4/2754, contenente la proposta di dare alcune possibilità di accesso all'isola di Montecristo per i pescatori in attesa del ritiro delle reti;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 29 luglio 1980, n. 7474, in cui si rappresenta la necessità di permettere l'accesso all'isola di Montecristo di quei mezzi nautici che gli organi di gestione della riserva naturale esistente sull'isola considerano necessari per fini di vigilanza, di studio, di visita naturalistica o per altri fini ammessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio nella riunione del 17 dicembre 1980;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 5 aprile 1970;

Decreta:

Le disposizioni del decreto ministeriale 5 aprile 1979 sono sostituite dalle seguenti:

Art. 1.

E' istituita una zona di tutela biologica intorno alla isola di Montecristo, nella fascia di mare dell'estensione di cinquecento metri, al fine di proteggere la foca monaca e favorire la riproduzione e l'accrescimento di altre specie marine di importanza economica.

Art. 2.

E' vietata, in ogni tempo, qualsiasi attività di pesca sia professionale sia sportiva nella zona di mare indicata nell'articolo precedente.

E' vietato il transito di qualsiasi nave od imbarcazione nella zona di mare indicata nell'articolo precedente, tranne per i mezzi nautici che gli organi di gestione della riserva naturale dell'isola di Montecristo considerano in servizio per fini di vigilanza, studio, visita naturalistica o per altri fini ammessi.

Per i pescherecci che non possono tornare alla base di partenza in attesa del ritiro delle reti è consentito, a seconda dei venti dominanti, il ridosso a Cala Maestra o a Cala Scirocco, mentre solo nei casi di forza maggiore è consentito a tutti i mezzi nautici l'approdo od il ridosso a Cala Maestra (o Cala Santa Maria) ed il ridosso a Cala Scirocco.

E' vietata la balneazione in tutta l'isola.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno puniti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 2 aprile 1981

Il Ministro: COMPAGNA

(2278)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 aprile 1981.

Disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/C.E.E. e n. 66/402/C.E.E. del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/C.E.E. del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (C.E.E.) n. 1968/80 del Consiglio del 22 luglio 1980;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (C.E.E.) n. 1969/80 del Consiglio del 22 luglio 1980;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi, modificato dal regolamento (C.E.E.) n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1582/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, modificato dai regolamenti (C.E.E.) n. 2879/79 del Consiglio del 17 dicembre 1979 e numero 1920/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie l'importo dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1980-81 e 1981-82;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1972 con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980 con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1981-82 l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, è fissata nella misura indicata a fianco di ciascuna specie:

Cereali:		
Riso	(1) E.C.U./q.le	12,1
Oleaginose e da fibra:		
Lino tessile	»	17,8
Lino oleaginoso	»	14,1
Canapa monoica	»	12,9
Foraggere graminacee:		
Avena altissima	»	40,5
Dactylis o pannocchina	»	34,4
Festuca arundinacea	»	35,6
Festuca ovina	»	25,8
Festuca dei prati	»	27,0
Festuca rossa	»	23,3
Loglio d'Italia	»	13,5
Loglio perenne:		
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	»	22,1
nuove varietà ed altre	»	17,2
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	12,3
Loglio ibrido	»	13,5
Fleolo o coda di topo	»	55,3
Poa dei boschi	»	24,5
Fienarola dei prati	»	24,5
Poa comune	»	24,5
Foraggere leguminose:		
Pisello da foraggio	»	4,9
Favino, Favetta	»	6,1
Erba medica (ecotipi)	»	12,3
Erba medica (varietà)	»	22,1
Trifoglio pratense o violetto	»	31,9
Trifoglio bianco (nano)	»	40,9
Trifoglio bianco (ladino)	»	40,9
Veccia comune	»	19,6

(1) Il tasso di conversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1° agosto 1981.

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento (C.E.E.) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1981 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà od, ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 3.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1981 dovranno essere registrate entro il 31 maggio 1981 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Mezzi di produzione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e quantità delle sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione di sementi.

Art. 4.

Gli interessati, o i loro aventi causa, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 1, raccolte nel 1981, dovranno inoltrare, dopo il raccolto ed entro il 30 aprile 1982, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1 - Milano: per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma: per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperativa, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

estremi della registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1981 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71); qualora il richiedente l'aiuto sia il responsabile della conservazione in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza, qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) copia dello statuto, qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, dal quale risulti l'obbligo per i soci del conferimento dei prodotti alla cooperativa medesima;

5) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice; nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, estremi di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, numero e peso effettivo del lotto certificato e numero delle confezioni; per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime siano state ufficialmente certificate.

Art. 5.

L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 4, punto 5), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 2.

Roma, addì 9 aprile 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riassunzione da parte della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica dell'originaria denominazione di Direzione generale delle relazioni culturali.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la «Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica» ha riassunto a tutti gli effetti la denominazione di «Direzione generale delle relazioni culturali» prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(2164)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 il dott. Troccoli Leonardo, nato a Bari il 28 aprile 1917 e residente in Milano, è stato nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 7 giugno 1979.

(2142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Veneta di abitazione» a r.l., in Padova.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 è stata disposta la sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Veneta di abitazione», rag. Anna Maria Pagliaccetti dimissionaria, nella persona del dott. Antonio Tamborino

(2236)

Rettifica al decreto ministeriale 3 luglio 1980 riguardante lo scioglimento di quarantotto società cooperative limitatamente alla società «Cooperativa edilizia Acli - Casa Giovanni XXIII - Quarta a r.l.», in Arzignano.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 è stato rettificato il decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1980, limitatamente al numero d'ordine 25, concernente lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società «Cooperativa edilizia Acli - Casa Giovanni XXIII - Quarta a r.l.», in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito dott. Mario Pagani in data 12 settembre 1964, rep. n. 13206, reg. soc. n. 4116, erroneamente indicata come tale in luogo di società «Cooperativa edilizia Acli - Casa Giovanni XXIII - Quinta a r.l.», in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito dott. Mario Pagani in data 12 settembre 1964, rep. n. 13206, reg. soc. n. 4116.

(2325)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Progetto speciale zone interne della regione Sardegna (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78)

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPE ha approvato la delimitazione delle zone interne della regione Sardegna, comprendente i comuni inseriti nell'unito elenco, che costituisce parte integrante della delibera:

Comprensorio 1:
Villanova Monteleone
Monteleone Roccadoria
Romana

Comprensorio 5:
Banari
Bessude
Bonnanaro

Bonorva
Borutta
Cheremule
Cossoine
Giave
Mara
Padria
Pozzomaggiore
Semestene
Siligo
Thiesi
Torralba

Comprensorio 6:

Alà Dei Sardi
Buddusò
Ittireddu
Mores
Nugheddu S. Nicolò
Pattada

Comprensorio 7:

Anela
Benetutti
Bono
Bottida
Bultei
Burgos
Esporlatu
Illorai
Nule

Comprensorio 8:

Montresta

Comprensorio 9:

Orune

Comprensorio 10:

Bitti
Galtellì
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Onani
Onifai
Osidda

Comprensorio 12:

Aritzo
Atzara
Austis
Belvì
Desulo
Gadoni
Meana Sardo
Ortueri
Ovodda
Sorgono
Teti
Tiana
Tonara

Comprensorio 13:

Escalaplano
Escolcalano
Esterzili
Genoni
Gergei
Isili
Laconi
Nuragus
Nurallao
Nurri
Orroli
Sadali
Serri
Seulo
Villanovatulo

Comprensorio 14:

Bonarcado
Paulilatino
Seneghe

Comprensorio 15:

Abbasanta
Aidomaggiore
Allai
Ardauli
Bidoni
Boroneddu
Busachi
Fordongianus
Ghilarza
Neoneli
Norbello
Nugheddu S. Vittoria
Samugheo
Sedilo
Soddì
Sorradile
Tadasuni
Ula Tirso

Comprensorio 16:

Siamanna-Siapiccia
Villaurbana

Comprensorio 17:

Albagiara
Ales
Assolo
Asuni
Baradili
Baresa
Gonnoscodina
Gonnosnò
Gonnostramatza
Masullas
Mogorella
Mogoro
Morgongiori
Nureci
Pau
Ruinas
S. Antonio Ruinas
Senis
Simala
Sini
Siris
Usellus
Villaverde
Pompu

Comprensorio 19:

Musei
Narcao
Villamassargia

Comprensorio 21:

Barrali
Gesico
Guamaggiore
Guasila
Mandas
Ortacesus
Pimentel
Selegas
Senorbi
Siergus Donigala
Suelli

Comprensorio 22:

Armugia
Ballao
Goni
S. Andrea Frius
S. Basilio
S. Nicolò Gerrei
Silius
Villasalto

Comprensorio 23:

Nuxis
Perdaxius
Santadi-Villaperucio
Tratalias

Comprensorio 25:

Barumini
Collinas
Furtei
Genuri
Gesturi
Lasplassas
Lunamatrona
Pauli Arbarei
Segariu
Setzu
Siddi
Tuili
Turri
Ussaramanna
Villamar
Villanovaforru
Villanovafranca

(2245)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, *quinto comma, lettera c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) ditta munizioni Alvaro Patarca, con sede e stabilimento in Contrada Acquara di Recanati (Macerata);

2) S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sede in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova, Milano, Venezia e Napoli;

3) S.n.c. Iplatex, stabilimento in Ottaviano (Napoli);

4) S.p.a. Mitex, con sede in Milano e stabilimento in Castellanza (Varese);

5) S.p.a. Five Sud, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro);

6) S.p.a. Acna, con sede in Milano e stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza;

7) S.r.l. SNEC-Società editrice giornale quotidiano « Roma », in liquidazione, con sede in Napoli;

8) S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo);

9) S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara;

10) S.p.a. Sud Italia resine, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro);

11) S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro);

12) S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano);

13) S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari;

14) ditta Fratelli Capasso di Roma;

15) S.p.a. Cardinalini, con sede in Montecastrilli (Terni);

16) ditta Madison S.r.l. di Cavatore (Napoli);

17) S.n.c. ditta Calzaturificio Campione di San Mauro Pascoli (Forlì);

18) S.r.l. Calzaturificio Wizard di San Mauro Pascoli (Forlì);

19) S.p.a. Industria grafica Atesina, in liquidazione, di Trento;

20) S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino, con sede in Beinasco (Torino);

21) S.p.a. Olmo Emerson, con sede in Caronno Pertusella (Varese);

22) S.p.a. Emerson electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti a Firenze e Siena, uffici e magazzini a Firenze e Calenzano (Firenze);

23) Gaeta Industria petroli, con sede in Gaeta (Latina);

24) ditta Razzoli D.K.F. S.r.l., con sede in Teramo e stabilimento in Martinsicuro;

25) Impresa Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto;

26) ditta Eurital S.r.l., con sede in Pieve Ligure (Genova);

27) S.p.a. Lioprodotti di Pomezia (Roma);

28) S.p.a. Moneta di Casalnuovo (Napoli), stabilimento di Casalnuovo e sede amministrativa e stabilimento di Milano;

29) S.p.a. Ing. Alessandro Lollini Officina Carpenteria Metallica, stabilimento di Gricignano di Aversa;

30) S.p.a. Euteco Manutenzioni, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro).

Con deliberazione del 27 febbraio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

1) ditta A.R.C.O. Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco e Cavenago Brianza (Milano);

2) S.r.l. I.M.A. - Industria maglieria affini di Ferrara;

3) ditta Officine grafiche meridionali di Roma;

4) S.p.a. Figli di Ettore Felisi, con sede legale in Milano e stabilimento in Codogno (Milano);

5) S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento), con sede in Frattamaggiore (Napoli);

6) S.p.a. Pambuffetti di Foligno;

7) Società Iga Sud di Torano (Rieti);

8) S.p.a. Sasafil, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo);

9) S.p.a. Sasaconf, con sede in Monza e stabilimento in Lendinara (Rovigo);

10) S.p.a. Sarica, con sede in Monza e stabilimento a Lendinara (Rovigo);

11) S.p.a. Ceramica Franco Pozzi, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese);

12) S.p.a. Rossisud di Latina;

13) ditta Manifattura al Tagliamento S.r.l. di Pinzano al Tagliamento (Pordenone);

14) S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimenti in Senago (Milano) e Cesate (Milano);

15) S.r.l. Nuova Ca.Pi.Ca. - Industria minuterie metalliche, con sede e stabilimento ad Albignasego (Padova);

16) ditta Daniel's S.r.l., con sede in Cagli (Pesaro);

17) S.p.a. Sigma, con sede in Frattamaggiore (Napoli).

Con deliberazione del 27 febbraio 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

1) ditta Fiar S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Milano e Baranzate di Bollate;

2) S.p.a. Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

3) ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano Mondavio (Pesaro);

4) S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano);

5) S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a S. Gregorio (Reggio Calabria);

6) S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento in S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

7) S.p.a. Panta, con sede e stabilimento in Tradate (Varese);

8) ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

9) S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

10) S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

11) S.p.a. Massey Fergusson stabilimento di Aprilia (Latina);

12) International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina);

13) società Manetti & Roberts, con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimento e uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);

14) S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari).

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella zona di Val Vomano per i lavoratori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

Con deliberazioni 27 febbraio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nella zona di Val Vomano e nell'area di Nola Marigliano, nonchè, nell'area di Salerno per i lavori relativi all'esecuzione dell'opera pubblica stradale di collegamento viario tra il porto di Salerno e la circonvallazione ANAS e per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno.

(2242)

Delimitazione delle aree particolarmente depresse del Mezzogiorno (art. 10 della legge n. 183/76)

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha rettificato l'elenco delle aree depresse della regione Puglia, di cui alla precedente delibera 5 dicembre 1979, nella parte in cui indica il comune di Castrignano, specificando: « Castrignano dei Greci ».

(2243)

Interventi della Gepi

Con deliberazione 27 febbraio 1981 il CIPI ha autorizzato la Gepi, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle seguenti aziende, fino al numero massimo di lavoratori specificatamente indicato a fianco di ciascuna azienda:

	Settore	Stabilimenti	Addetti
ITM	Meccanico	Anagni (Frosinone)	110
Tubi Brindisi Italia S.p.a.	Meccanico	Brindisi	132
Fa.Rad italiana S.p.a.	Meccanico	Chieti	300
Snia Viscosa S.p.a.	Fibre	Villacidro (Cagliari)	409
Filati industriali S.p.a.	Tessile	Villacidro (Cagliari)	455

La Gepi è stata altresì autorizzata ad assumere dalla società Impex-Euro, inclusa con delibera del 29 gennaio 1981 tra le aziende per le quali la finanziaria è tenuta a costituire nuove società, un numero massimo di centoquarantasette lavoratori.

(2241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 15 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1081,45	1081,45	1081,40	1081,45	—	1081,40	1081,55	1081,45	1081,45	—
Dollaro canadese	906,20	906,20	905 —	906,20	—	906,15	905,50	906,20	906,20	—
Marco germanico	497,86	497,86	498,10	497,86	—	497,80	497,70	497,86	497,86	—
Fiorino olandese	449,29	449,29	449 —	449,29	—	449,30	449,50	449,29	449,29	—
Franco belga	30,384	30,384	30,37	30,384	—	30,40	30,4040	30,384	30,384	—
Franco francese	210,90	210,90	211,11	210,90	—	210,85	210,84	210,90	210,90	—
Lira sterlina	2341,50	2341,50	2350 —	2341,50	—	2341,45	2337,50	2341,50	2341,50	—
Lira irlandese	1817,70	1817,70	1819 —	1817,70	—	—	1816 —	1817,70	1817,70	—
Corona danese	158,48	158,48	158,25	158,48	—	158,50	158,45	158,48	158,48	—
Corona norvegese	197,70	197,70	197,40	197,70	—	197,65	197,75	197,70	197,70	—
Corona svedese	230,15	230,15	229,50	230,15	—	230,10	230,10	230,15	230,15	—
Franco svizzero	545,52	545,52	545,95	545,52	—	545,50	545,30	545,52	545,52	—
Scellino austriaco	70,431	70,431	70,51	70,431	—	70,40	70,41	70,431	70,431	—
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,50	18,15	—	18,10	18,50	18,15	18,15	—
Peseta spagnola	12,287	12,287	12,29	12,287	—	12,30	12,29	12,287	12,287	—
Yen giapponese	5,006	5,006	5,01	5,006	—	5 —	5,01	5,006	5,006	—

Media dei titoli del 15 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,350
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	83,525
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,975
» » » » 1-12-1979/81	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	97 —
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,150
» » » » 1- 6-1980/82	96,950
» » » » 1- 7-1980/82	97,900
» » » » 1- 8-1980/82	97,250
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	96,800
» » » » 1-10-1980/83	97,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,650
» » » 12 % 1- 4-1982	94,625
» » » 12 % 1-10-1983	88,625
» » » 12 % 1- 1-1984	88,050
» » » 12 % 1- 4-1984	88,100
» » » 12 % 1-10-1984	88,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1081,50
Dollaro canadese	905,85
Marco germanico	497,78
Fiorino olandese	449,395
Franco belga	30,394
Franco francese	210,87
Lira sterlina	2339,50
Lira irlandese	1816,85
Corona danese	158,465
Corona norvegese	197,725
Corona svedese	230,125
Franco svizzero	545,41
Scellino austriaco	70,42
Escudo portoghese	18,325
Peseta spagnola	12,228
Yen giapponese	5,008

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a trentacinque posti, aumentati a sessanta, di inserviente nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 98/P del 27 marzo 1981, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a trentacinque posti, aumentati a sessanta, di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 303/P del 27 luglio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 29 agosto 1979.

(2332)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 87/P del 21 marzo 1981, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 302/P del 26 luglio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979.

(2333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (1ª cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la 1ª cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Roma, piazzale delle Scienze, 5, Roma alle ore 9 del 90° giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2282)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

1ª *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica psichiatrica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2283)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 30 marzo-6 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 340, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(2179)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzi.

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 30 marzo-6 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 50, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzi, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(2180)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 del 13-20 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1978, registro n. 7 Istruzione, foglio n. 290, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(2181)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei dei concorsi pubblici della carriera esecutiva

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1979, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 390, relativo alla graduatoria generale di merito dei candidati idonei dei concorsi pubblici della carriera esecutiva del Ministero della pubblica istruzione.

(2182)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 1° febbraio 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona 30 giugno 1980, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza 12 gennaio 1980.

(2335)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Spostamento della sede della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979, avrà luogo in Roma il giorno 8 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini) anzichè presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2284)

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979, avrà luogo in Roma il giorno 10 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini), anzichè il giorno 1° giugno 1981 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2285)

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979, avrà luogo in Roma il giorno 16 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini), anzichè il giorno 15 giugno 1981 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2286)

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979, avrà luogo in Roma il giorno 19 giugno 1981 con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini), anzichè il giorno 17 giugno 1981 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2287)

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979 avrà luogo in Roma il giorno 15 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini), anzichè il 2 giugno 1981 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2288)

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tredici posti di addetto di laboratorio per i laboratori di fotografia, fotometria, fotogrammetria, tecniche ottiche ed elettroniche di registrazione di immagini nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tredici posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fotografia, fotometria, fotogrammetria, tecniche ottiche ed elettroniche di registrazione di immagini nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979, avrà luogo in Roma il giorno 18 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso la sala concorsi delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (stazione Termini), anzichè il giorno 16 giugno 1981 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(2289)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 16 marzo 1981, n. 4/San/Mn, è stata nominata la seguente commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Eruzzi dott. Enzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Benedini prof. Eros, primario chirurgo;
Pederzini prof. Augusto, primario medico;
Maini dott. Gilberto, medico condotto.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

(2211)

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 16 marzo 1981, n. 5/San/Mn, è stata nominata la seguente commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova:

Presidente:

Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Eruzzi dott. Enzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;
Angeli dott. Athos, primario ostetrico;
Pavesi dott. Leandro, specialista in ostetricia;
Vecchi Carla, ostetrica condotta.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

(2212)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811080)